

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1967

Costituzione di una società finanziaria per lo sviluppo economico delle zone laziali che non beneficiano delle provvidenze previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — I motivi che ispirano questo disegno di legge vanno ricercati nella particolare situazione delle zone laziali escluse dalle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, zone che, per tale esclusione e trovandosi al confine immediato dei comprensori, nello stesso Lazio, protetti da tale legislazione, hanno registrato e continuano a registrare gravi contraccolpi alla propria economia.

Così, mentre da una parte la vicinanza di una grande città come Roma rappresenta un fortissimo polo di attrazione per la mano d'opera, dall'altra le iniziative imprenditoriali e le aziende hanno trovato maggiore convenienza ad indirizzarsi al sud. Di conseguenza, mentre la città di Roma ha visto ingigantirsi i propri problemi per l'abnorme accrescersi della popolazione, vasti territori del Lazio si sono impoveriti demograficamente a causa del regresso o, comunque, del mancato progresso economico.

Nell'alto Lazio, che comprende la provincia di Viterbo, gran parte di quella di Rieti, parte di quella di Roma, e nella stessa Roma, si è venuta così determinando una condizione assolutamente anomala che, solo con uno specifico strumento, può positivamente risolversi. Questo strumento, diretto a favorire — con crediti agevolati e adeguati fi-

nanziamenti — la realizzazione delle strutture indispensabili al miglioramento della situazione, e delle iniziative che comunque implicino sviluppo economico e progresso civile e sociale, è una Società finanziaria, promossa dall'Istituto mobiliare italiano e al cui capitale pubblico e privato, esperite le normali formalità, possano partecipare Istituti di credito e risparmio e aziende di credito operanti nelle provincie di Roma, Viterbo e Rieti.

Tale Finanziaria appare particolarmente necessaria per consentire un organico sviluppo della regione laziale e per armonizzare l'economia delle varie zone eliminando quei ristagni e quelle depressioni che tuttora sussistono. È ben vero che una Società finanziaria interregionale per l'Italia centrale, creata anche dall'IMI, ha lo scopo di incentivare lo sviluppo delle regioni interessate, ma è altrettanto vero che la diversità delle economie e delle esigenze singole delle regioni non consente — contrariamente a quanto si sperava — come le prime esperienze hanno rivelato, soddisfacenti soluzioni, così che la possibilità di conciliare interessi regionali non è troppo probabile.

Il fatto poi che il Lazio, e in particolare l'alto Lazio e Roma, presentino condizioni di così grave squilibrio e problemi particolarmente ardui da risolvere, rende più complesso il loro rapporto con altri compenso-

ri regionali ad economia più omogenea e con meno acute contraddizioni. Anche questo suggerisce pertanto l'opportunità di ricercare e di realizzare un mezzo che riesca a superare le antinomie e gli squilibri laziali, agendo in modo diretto sulla vita economico-sociale locale e favorendone lo sviluppo nei più diversi settori. Si tratta, in definitiva, di enucleare e far emergere le molte possibilità latenti e di suscitare nuove energie, dando precisi impulsi all'industria, all'agricoltura, alle risorse termali, all'edilizia, alle comunicazioni, al turismo, al commercio, all'artigianato, alla cooperazione, alla valorizzazione del patrimonio archeologico ed artistico e, pertanto, favorendo l'occupazione.

Sulla base dei piani dei programmi di sviluppo nazionale e regionale, la Finanziaria dovrà affiancare e integrare le provvidenze della legge 22 luglio 1966, n. 614, operando su un ampio campo di interventi in un territorio limitato e dai lineamenti ben specifici e caratteristici, laddove la legislazione per il centro-nord ha selezionato limitate direttrici di intervento per una larga parte del territorio nazionale.

Lo scopo è quello di eliminare lo strano e ingiustificato fenomeno di due diverse zone laziali che si configurano quasi come due regioni distinte, e di far sì che Roma, che fino a qui le ha divise, le unisca divenendo il fulcro di una regione economicamente e socialmente progredita.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e le aziende di credito di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitati ad esercitare l'attività nei territori delle provincie di Roma, Viterbo e Rieti, possono essere autorizzati con decreto del Ministro del tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Società finanziaria, che sarà costituita dall'Istituto mobiliare italiano, per promuovere, sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, la realizzazione di iniziative atte a favorire lo sviluppo economico delle zone laziali che non beneficiano delle provvidenze previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni.

La Società finanziaria di cui al precedente comma, può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2410 del Codice civile.